

TI_GERICHTE 52.2020.442 vom 19. August 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.442

FR: TI_GERICHTE 52.2020.442 du 19 août 2020

IT: TI_GERICHTE 52.2020.442 del 19 agosto 2020

Regeste

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario - patteggiamento italiano

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm).

E. 2

Nel Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid, l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che - tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5 anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b). Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).

E. 3.1

Come accennato in narrativa, l'insorgente contesta che un patteggiamento ai sensi degli art. 444 e segg. del codice di procedura penale italiano (testo coordinato ed aggiornato del decreto del presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447; c.p.p.) possa essere considerata come una sentenza di condanna giusta l'art. 8 cpv. 2 LFid, per cui non vi sarebbe spazio per ritenere in specie che egli sia stato condannato. In primo luogo già l'inesistenza dell'istituto del patteggiamento nel diritto svizzero osterebbe all'applicazione del citato disposto, mancando di fatto la necessaria base legale. Sostiene poi che nel diritto italiano questo tipo di pronuncia non implica né un'ammissione di responsabilità né effetti

sui giudizi civili e amministrativi. Cita al riguardo l'art. 445 comma 1-bis c.p.p., alcune sentenze del Tribunale federale e, soprattutto, delle sentenze italiane in ambito civilistico, indicando che il patteggiamento non avrebbe effetti di vincolo e preclusione nei giudizi civili, non invertirebbe l'onere della prova, non comporterebbe né il pagamento di spese per la procedura penale né l'applicazione di pene accessorie, di misure di sicurezza e nemmeno l'iscrizione della pena a casellario giudiziale. Per queste ragioni rileva di essere stato riammesso all'ordine dei dottori commercialisti di _____. Il ricorrente sostiene quindi che, tutt'al più, i fatti contenuti nella sentenza di patteggiamento erano da ritenere come allegazioni di parte per cui l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto, nel rispetto del diritto di essere sentito, convocarlo per un'audizione al fine di chiarire i motivi che lo avevano indotto ad optare per questo genere di procedura. A questo proposito, pur contestando i fatti contenuti nella sentenza di patteggiamento, afferma di avere scelto questa forma di rito abbreviato al fine di interrompere la gravosa mediatizzazione della vicenda e di limitare le spese legali. Osserva poi che la decisione italiana riguarda una moltitudine di persone che si sarebbero viste tutte applicare pene più severe di quella inflittagli. Ma quand'anche si volesse ritenere il patteggiamento italiano al pari di una sentenza di condanna, l'insorgente pretende che il provvedimento adottato sia lesivo del principio della proporzionalità. Da una parte, desterebbe dubbi dal profilo costituzionale la legittimità dell'applicazione per analogia alle condanne subite all'estero come prevista dall'art. 8 cpv. 3 LFid. Ritenuto infatti che la pena in Italia per il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 della legge fallimentare italiana; Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267) è molto più severa di quella prevista in Svizzera per il reato di cui all'art. 163 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), i medesimi fatti giudicati nel nostro Paese avrebbero verosimilmente comportato una revoca dell'autorizzazione di cinque anni giusta la lett. b dell'art. 8 cpv. 2 LFid e non di dieci come in specie. D'altra parte, la revoca dell'autorizzazione sine die non sarebbe idonea a raggiungere lo scopo di interesse pubblico che la LFid si prefigge di tutelare, data l'esistenza di misure meno invasive quali quelle previste dall'art. 21 LFid (di cui ad ogni modo egli contesta che ne ricorrano le condizioni) e risulterebbe lesiva dell'interesse, preponderante, del ricorrente alla propria autonomia privata e libertà economica.

E. 3.2

Le censure sollevate non meritano accoglimento.

E. 3.2.1

Anzitutto va detto che, seppur in Svizzera non esista l'istituto del patteggiamento, l'applicazione della pena su richiesta delle parti giusta gli art. 444 e segg. c.p.p. è un procedimento penale speciale mediante il quale, entro certi limiti, l'imputato e il pubblico ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena concordata che può essere diminuita fino a un terzo. In virtù dei principi di celerità e speditezza dei giudizi, nonché di economia processuale, questo permette di porre fine alla procedura senza ulteriore istruttoria e, di norma, evitando la fase dibattimentale; per l'imputato, per il quale il procedimento speciale ha carattere premiale in ragione della sua collaborazione, è evidente il vantaggio legato alla sostanziale riduzione e alla certezza della pena inflitta, di solito sospesa condizionalmente. Benché l'equiparazione normativa di massima fra normale sentenza di condanna e applicazione della pena su richiesta delle parti abbia sollevato in Italia notevoli perplessità sia da parte della giurisprudenza che della dottrina (STPF RR.2015.62-64 del 27 luglio 2015 consid. 2.2), va considerato che, al di là degli effetti - di cui si dirà in seguito - su giudizi civili e amministrativi italiani, lo stesso art. 445 comma

1-bis c.p.p. citato dal ricorrente stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna. Indipendentemente dalle motivazioni, l'imputato sceglie dunque liberamente di sottoporsi a un regime sanzionatorio, per cui è corretto ritenere che di principio il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. sia assimilabile a una condanna. Il negozio giuridico processuale alla base di questo istituto non si limita inoltre all'accordo tra imputato e pubblico ministero e non esime da un controllo giudiziale. La richiesta di pena così formulata è infatti demandata per accettazione a un giudice (cfr. art. 444 comma 2 c.p.p.) che, sulla base degli atti all'incanto, verifica la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, la congruità della pena indicata, nonché l'inesistenza di cause immediate di proscioglimento giusta l'art. 129 c.p.p. Secondo quest'ultimo disposto - e ciò è particolarmente dirimente - il giudice deve esaminare se non ricorrano i presupposti della sentenza di proscioglimento (fatto non sussistente, fatto non commesso dall'imputato, fatto non costituente reato, fatto non previsto dalla legge come reato, reato estinto, mancanza di una condizione di procedibilità), decisione che, se del caso, egli pronuncia d'ufficio. In tal modo l'accertamento giudiziale si sovrappone a quello concordato tra le parti e il giudice non solo non accoglie la richiesta, ma definisce la causa anche nel merito, a favore dell'imputato e dell'economia generale del processo (STA 52.1998.23 del 15 aprile 1998 consid. 3.1) . Così non fosse, l'istituto in parola risulterebbe lesivo dei più elementari principi del diritto penale. Questa Corte si è già confrontata con l'istituto del patteggiamento italiano, ritenendo che questo tipo di condanna comporti, al pari di una normale sentenza penale, conseguenze in Svizzera in ambito amministrativo (cfr. STA 52.2020.176 del 15 giugno 2020 consid. 3.3, 52.2019.32 del 22 agosto 2019 consid. 4.1, 52.2017.314 del 17 luglio 2019 consid. 4.1, 52.2012.263 del 6 novembre 2012 consid. 3.2, 52.2010.462 del 3 marzo 2011 [confermata dal Tribunale federale STF 1C_165/2011 del 6 marzo 2012], 52.1998.23 del 15 aprile 1998 consid. 3.1; anche la sentenza del Tribunale federale 6B_450/2012 del 21 gennaio 2013 citata dal ricorrente, premesso che non concerne il diritto pubblico, censura il mancato esame della colpevolezza del reato di riciclaggio di denaro in Svizzera ma non la fondatezza del reato a monte di corruzione, avvenuto in Italia e attestato appunto con sentenza di patteggiamento). D'altronde l'insorgente non può pretendere che le autorità elvetiche facciano totale astrazione dalla sentenza del 10 giugno 2020; se egli riteneva che la condanna penale inflittagli poggiasse su presupposti fattuali errati, avrebbe dovuto avvalersi della procedura ordinaria adducendo in quella sede censure e mezzi di prova utili alla sua difesa e impugnare se del caso l'eventuale condanna. Nell'ambito delle proprie valutazioni il ricorrente avrebbe dovuto considerare che quanto avvenuto in Italia avrebbe avuto ripercussioni anche sulla sua attività lavorativa in Svizzera. Nulla muta a questo proposito che il patteggiamento non abbia efficacia sui giudizi civili o amministrativi italiani, che tali condanne non vengano iscritte a casellario giudiziale o che non comportino pene accessorie e misure di sicurezza, così come che l'insorgente sia stato riammesso all'albo dei commercialisti di Como. Tutti questi aspetti dipendono infatti unicamente dal carattere premiale che l'ordinamento italiano conferisce alla procedura penale speciale in questione. Dal profilo del diritto svizzero, e segnatamente della legislazione cantonale in materia di fiduciari, determinante in questa sede è unicamente il fatto che, come appena esposto, il patteggiamento equivale ad una condanna penale. Ne consegue pertanto che non può essere seguito l'insorgente laddove sostiene di non essere stato condannato in Italia e che di conseguenza l'art. 8 cpv. 2 LFid sarebbe inapplicabile, rispettivamente non costituirebbe

una sufficiente base legale per la revoca dell'autorizzazione qui in esame.

E. 3.2.2

Per quanto attiene alla pretesa violazione del principio della proporzionalità occorre anzitutto rilevare il ricorrente non mette direttamente in discussione la facoltà del Cantone Ticino di sottoporre l'esercizio dell'attività di fiduciario ad autorizzazione e nemmeno il principio di porre, ai fini del rilascio o del mantenimento di un simile permesso, delle condizioni personali, quali in particolare l'ottima reputazione: si tratta infatti di limitazioni alla libertà economica che sono state riconosciute anche dal Tribunale federale come compatibili con i diritti costituzionali del cittadino e che come tali appaiono del tutto legittime (cfr. ad esempio: STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; Mauro Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, pag. 33 e segg.; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pag. 37 e segg.). In merito alla pena inflitta all'insorgente la sentenza di patteggiamento del 10 giugno 2020 dà atto che il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 della legge fallimentare italiana; Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267) è stato commesso in modo continuato ed è stato imputato al ricorrente sia per atti compiuti nel periodo in cui questi era presidente del consiglio d'amministrazione della P_____ (distrazione e dissipamento del patrimonio societario per complessivi euro 640'000.- avvenuto il 20 dicembre 2008 mediante sottoscrizione di un contratto di locazione commerciale con altra ditta di cui l'insorgente era amministratore unico, la N_____, con canoni di locazioni non congrui alla media dei prezzi al fine di permettere alla N_____ di pagare altri suoi debiti), sia per periodi successivi - fino al fallimento avvenuto nel 2018 - ritenuto che egli era comunque il professionista incaricato della tenuta della contabilità per la società in parola (ulteriori tre atti delittuosi con cui è stato cagionato e/o aggravato con dolo lo stato di insolvenza della fallita per centinaia di migliaia di euro). Ma non solo. Benché non citato della querelata decisione, egli si è reso colpevole anche del reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 del codice civile italiano (Regio Decreto del 16 marzo 1942) per avere esposto fatti inveritieri nei bilanci societari in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, il tutto al fine di celare la situazione di dissesto finanziario della società. Atteso che la tenuta di contabilità inveritiera è penalmente punibile anche in Svizzera (art. 166, 251 e 325 CP), l'autorità di vigilanza avrebbe potuto (rispettivamente dovuto) considerare anche tale capo di imputazione. In queste circostanze, e considerati in particolare tutti gli atti che hanno quantomeno aggravato il dissesto finanziario - tra cui la distrazione di oltre euro 600'000.- e lo sconto di pena ottenuto grazie al rito abbreviato, si deve ritenere che con ogni verosimiglianza un'eventuale pena pronunciata in Svizzera non si sarebbe discostata di molto da quella italiana. In ogni caso egli non avrebbe potuto contare su di una condanna inferiore alle soglie previste dall'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid. La questione di sapere se una condanna subita all'estero richieda, in determinati casi, una valutazione più sfumata in virtù del principio di proporzionalità, può rimanere aperta atteso che nel caso di specie la gravità dei fatti commessi non lascia dubbi sull'adeguatezza della misura adottata. Per il resto anche sotto il profilo della proporzionalità - in relazione alla libertà economica - il provvedimento adottato va esente da critiche. In primo luogo non v'è dubbio che la revoca (che non è sine die ma limitata a dieci anni) sia una misura atta a raggiungere lo scopo di interesse pubblico in questione, e meglio impedire il libero esercizio della professione a quegli operatori che hanno subito una condanna penale di natura tale da non fornire sufficienti garanzie dal profilo dell'onestà e da

sminuire sensibilmente la stima e la fiducia di cui un simile professionista deve godere presso il pubblico, salvaguardando così gli investitori e gli utenti di questo genere di prestazioni da possibili danni patrimoniali, dando trasparenza e creando esigenze uguali per tutti i fornitori di servizi (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 pubbl. in: RtiD I-2012 n. 22 consid. 5.2 e 5.3, 2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 5.2.2, 2P.142/1990 del 21 dicembre 1990 consid. 3b). D'altronde è praticamente inevitabile che nei casi in cui un fiduciario non adempie (più) i requisiti di legge per essere stato condannato penalmente in un ambito strettamente connesso a quello professionale nel quale opera, egli debba di principio essere privato della relativa autorizzazione (STA 52.2015.312 del 1° dicembre 2015 consid. 4.5). Vista l'importanza degli interessi pubblici in gioco, si giustifica di ritenere che questi siano preponderanti rispetto a quello privato del ricorrente ad esercitare la professione di fiduciario, tenuto conto inoltre che ciò non costituirà di principio un impedimento assoluto: egli potrà eventualmente continuare a svolgere la sua attività in collaborazione con un fiduciario regolarmente autorizzato, nei limiti di quanto consentito dalla LFid (STF 2C_955/2010 del 6 aprile 2011 consid. 6.2, 2P.290/2005 del 3 luglio 2006 consid. 5.4 e 2P.137/2001 del 17 luglio 2001 consid. 4e). Certo, la durata della revoca non è trascurabile. Ciò dipende tuttavia dalla scelta operata dal Legislatore ticinese di voler considerare con una certa severità quelle fattispecie che, come è sicuramente il caso in concreto, si contraddistinguono per l'esistenza di gravi reati contrari alla dignità professionale, commessi intenzionalmente da un fiduciario (cfr. Rapporto del 18 novembre 2009 n. 5896 e 5896a della Commissione della legislazione sul messaggio 6 marzo 2007 e sul messaggio aggiuntivo 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato concernente la revisione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984, pag. 11 e seg.). Relativamente alla necessità della misura invece va considerato che la revoca disposta dall'autorità di vigilanza dell'autorizzazione in oggetto - che ha carattere di permesso di polizia - non è di natura disciplinare e neppure dipende dalla parallela pronuncia di una sanzione da parte dell'autorità di vigilanza giusta l'art. 21 LFid, ma unicamente dal venir meno dei requisiti richiesti per il suo rilascio. Ne consegue dunque che le misure previste dall'art. 21 LFid, e di cui il ricorrente postula l'applicazione in via subordinata, non sono delle alternative alla revoca dell'autorizzazione quale fiduciario e pertanto non entrano in linea di conto.

E. 4.1

Il ricorrente sostiene infine che i fatti oggetto del procedimento penale italiano, riguardanti il fallimento della società P_____, non hanno alcuna attinenza con l'attività di fiduciario immobiliare per cui la revoca andava, se del caso, limitata alla sola attività di fiduciario commercialista.

E. 4.2

Anche questo argomento non può essere accolto. Posto come l'insorgente non contesti la correlazione tra i fatti puniti in Italia e la sua attività di commercialista, si deve comunque rilevare che, come sopra esposto, almeno uno degli atti di bancarotta fraudolenta da lui commessi è stato realizzato mediante la sottoscrizione di un contratto di locazione dalla pigione eccessiva al fine di far confluire fondi in un'altra società da lui stesso gestita. Ora l'attività di fiduciario immobiliare comprende anche la locazione di stabili e appartamenti e l'amministrazione di società immobiliari (art. 4 lett. c e d LFid), ambiti, questi, nei quali egli è dunque incorso in evidenti irregolarità. Gli atti delittuosi commessi da RI 1, estremamente gravi, sono pertanto chiaramente contrari alla dignità professionale sia di

fiduciario commercialista che di fiduciario immobiliare, per cui non si giustifica di limitare la revoca ad un unico settore. Al di là di tutto, si deve comunque dire che la richiesta del ricorrente non avrebbe potuto essere accolta nemmeno nel caso il cui i reati da lui commessi fossero stati correlati al solo ambito commercialistico. Il requisito personale dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid non è scindibile e laddove viene a mancare in capo a una persona esercitante la professione di fiduciario, questo fatto comporta la revoca di tutte le autorizzazioni di cui il fiduciario era al beneficio, a prescindere dalla questione di sapere se i reati che hanno determinato l'insorgere di questa situazione si riferiscano all'uno piuttosto che all'altro settore di attività.

E. 5.1

Visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo diventa priva d'oggetto.

E. 5.2

Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.